

# CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI UN PUNTO DI VENDITA DELLA BIGLIETTERIA ELETTRONICA

in seguito "Convenzione"

Tra

**UniCredit S.p.A.** con sede legale in Roma, Via A. Specchi 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio, capitale sociale € 19.654.856.199,43 interamente versato, iscrizione al Registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 00348170101, aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1, nelle persone del Sig. Remo Ballini nato a Verona il 15/02/1961 in qualità di dirigente e del Sig. Dino Fumagalli nato a Villafranca di Verona il 31/03/1955 in qualità di quadro direttivo di 4° livello RC2, in seguito "UniCredit"

e

**UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.** con sede legale in Milano, via Livio Cambi n. 1, Capitale Sociale € 237.523.160,00 interamente versato, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA n. 12086630154, società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, in persona del Sig. Giulio Carmignato, nella sua qualità di Responsabile della Business Line Global Products, in seguito "UBIS"

e

....., con sede legale in .....partita IVA....., in persona del sig. [●] nella sua qualità di [●], in seguito "Rivenditore"

in seguito singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

## PREMESSO CHE:

- UniCredit svolge il servizio di biglietteria elettronica in qualità di titolare del Sistema di Biglietteria GETICKET (in seguito "Sistema di Biglietteria") riconosciuto idoneo, ai sensi del Titolo secondo, punto 18 e seguenti del Provvedimento 22.10.2002 dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di apposita certificazione emanata con provvedimento n. 2003/96809 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione;
- gli organizzatori di manifestazioni culturali, sportive e di spettacolo in genere (in seguito "Organizzatori"), affidano tempo per tempo a UniCredit l'incarico di automatizzare la biglietteria, di approntare e gestire in via informatica la rete di distribuzione di biglietti (in seguito "Biglietti") che legittimano il loro portatore ad accedere a manifestazioni culturali, sportive e di spettacolo in genere (in seguito "Eventi") e di curare l'incasso, per conto degli Organizzatori stessi, dei corrispettivi relativi alla vendita dei Biglietti effettuate dalla rete dei rivenditori;
- UniCredit ha affidato a UBIS società appartenente allo stesso Gruppo Bancario, la gestione e l'erogazione dei servizi inerenti la biglietteria elettronica, consistenti nelle attività di gestione, manutenzione e sviluppo del Sistema di Biglietteria, nella predisposizione e gestione della vendita dei Biglietti tramite internet e telefono, ed in particolare nella gestione della rete di prevendita esterna;
- tale ultima attività si esplica, inter alia, nella costituzione e gestione (diretta o indiretta) di una rete di rivenditori in Italia e all'estero, i quali - attraverso le tecnologie dell'informatica e della telematica - sono posti in grado di consultare i cataloghi degli Eventi ed effettuare la vendita per conto degli Organizzatori di tutti i Biglietti relativi agli Eventi in catalogo;
- il Rivenditore è interessato ad offrire alla propria clientela il servizio di vendita dei Biglietti ("Servizio di Biglietteria") relativi agli Eventi;

**tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:**

**1) Premesse ed Allegati**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, unitamente ai suoi Allegati.

Sono Allegati alla presente Convenzione:

- 1) Elenco dei Punti Vendita;
- 2) Impegno al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di Fondazione Arena di Verona;
- 3) Modulo di comunicazione relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari per Fondazione Arena di Verona.

**2) Oggetto**

Le Parti con la sottoscrizione della presente Convenzione, concordano di attivare il Servizio di Biglietteria per i punti di vendita (in seguito "Punti Vendita") riportati nell'Allegato 1) alla presente Convenzione.

**3) Principali Obblighi delle Parti**

**3.1** UBIS si impegna a:

- i mettere a disposizione del Rivenditore l'accesso al Sistema di Biglietteria, al fine di permettere allo stesso il compimento delle operazioni di vendita dei Biglietti;
- ii formare il Rivenditore sulle modalità operative di accesso e sul corretto utilizzo del Sistema di Biglietteria;
- iii fornire assistenza telefonica tramite il servizio di Help Desk contattabile allo 045 8064669 tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 9:00 alle ore 22:00;
- iv fornire le informazioni, i dati, le istruzioni e le notizie necessari o utili per una corretta fruizione del servizio, collaborando attivamente e con qualificata professionalità;
- v fornire i supporti cartacei su cui stampare i Biglietti.

**3.2** Il Rivenditore si impegna a:

- i dotare ogni Punto Vendita di linea ADSL, personal computer con sistema operativo Microsoft Windows XP, Internet Explorer 8 e di stampante Zebra modello LP2844Z o modello GK420D;
- ii dotare gli strumenti elettronici e i personal computer utilizzati di programmi e sistemi informatici che assicurino la navigazione sicura nelle reti telematiche e adeguata protezione da virus informatici e da altri programmi dannosi;
- iii a rispettare le istruzioni ricevute da UBIS sull'utilizzo del Sistema di Biglietteria in particolare per quanto attiene alla modalità di accesso mediante i codici identificativi personali (User ID e password) e a custodire, e far custodire al personale addetto alla vendita dei Biglietti, i predetti codici, avendo cura di adottare le opportune misure di sicurezza per evitare furti, smarrimenti ovvero situazioni in cui terzi non autorizzati possano prenderne visione o entrarne in possesso;
- iv porre in vendita i Biglietti relativi agli Eventi in catalogo al prezzo indicato dal Sistema di Biglietteria;
- v formare il personale addetto alla vendita dei Biglietti al fine di svolgere al meglio le funzioni operative ed amministrativo-contabili relative alla vendita dei Biglietti;
- vi richiedere per tempo, all'indirizzo email o al numero di fax indicato all'art.15, l'approvvigionamento dei supporti cartacei su cui stampare i Biglietti che UBIS provvederà a consegnare a mezzo corriere entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta;
- vii dare visibilità al Servizio al fine di incentivare le vendite dei Biglietti attraverso ad esempio, comunicati stampa, spazi per manifesti e locandine, annunci vocali, redazionali su riviste interne, distribuzione di volantini.

#### 4) Rapporti economico - contabili

- 4.1 L'ammontare del controvalore complessivo dei Biglietti venduti dal Rivenditore in ciascuna giornata di vendita sarà addebitato il giorno operativo successivo sul conto corrente n. ...., intestato al Rivenditore (il "Conto Corrente"), acceso presso la agenzia/filiale ..... di UniCredit, con valuta posticipata di 7 gg.  
Qualora al momento dell'addebito sul Conto Corrente non vi sia sufficiente disponibilità, l'operatività del Punto Vendita sarà immediatamente sospesa.
- 4.2 L'importo delle commissioni spettanti al Rivenditore per la vendita di ciascun Biglietto verrà indicato dal Sistema di Biglietteria. La vendita del Biglietto comporta per il Rivenditore l'accettazione della relativa remunerazione indicata dal Sistema di Biglietteria. Tali commissioni saranno accreditate al Rivenditore da UBIS, al lordo di IVA e altre ritenute fiscali con pagamento a vista tramite bonifico bancario a favore del Conto Corrente.
- 4.3 Il Rivenditore, con cadenza mensile, dovrà emettere fattura, conforme alla pre-fattura proposta da UBIS e risultante dal Sistema di Biglietteria, assoggettata ad Iva a scorporo relativamente le commissioni ad essa spettanti per le vendite dei Biglietti e desunte dalla specifica funzione, disponibile nel Sistema di Biglietteria, STAMPE → BIGLIETTI VENDUTI. Eventuali rettifiche ai conteggi esposti in pre-fattura saranno verificate e regolate nel successivo periodo di fatturazione. L'importo delle commissioni è indicato nella colonna "DIR.PTV" ed è da intendersi al lordo dell'Iva. Il rendiconto delle commissioni così estratto, dovrà essere sempre allegato alla fattura. La fattura dovrà essere intestata a **UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A** (Partita IVA e C.F. 12086630154)– Via Livio Cambi 1– 20151 Milano e inviata a mezzo e-mail al seguente indirizzo: [traffature.ubis@unicredit.eu](mailto:traffature.ubis@unicredit.eu).

#### 5) Autorizzazione irrevocabile a UniCredit

Il Rivenditore conferisce a UniCredit l'autorizzazione irrevocabile ad addebitare sul Conto Corrente l'ammontare del controvalore complessivo dei Biglietti venduti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.1 e il controvalore dei biglietti annullati non ricevuti da UBIS ai sensi di quanto previsto dall'art. 9.2

#### 6) Rendicontazione

Il Sistema di Biglietteria fornisce a ciascun Rivenditore puntuale rendicontazione giornaliera di tutta l'attività di vendita svolta dal Punto Vendita.

#### 7) Limite di vendita

Il Punto Vendita è autorizzato alla vendita di Biglietti per un controvalore giornaliero complessivo non superiore a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

Nel caso in cui, per effetto delle vendite compiute, venga superato tale limite, l'operatività del Punto Vendita verrà sospesa fino al giorno successivo.

Qualora il Rivenditore intenda disporre di un massimale giornaliero di vendita superiore a € 1.500,00 (millecinquecento/00) dovrà prestare idonea garanzia.

#### 8) Contributo per l'acquisto della stampante

- 8.1 UBIS riconoscerà al Rivenditore, quale contributo per l'acquisto della stampante di cui al punto 3.2 che precede, un importo corrispondente all'1% (uno per cento), IVA inclusa, dell'ammontare delle vendite effettuate entro il primo anno di attività. Tale contributo, riconosciuto previa emissione di fattura a cura del Rivenditore, non potrà, in ogni caso, essere superiore al prezzo di acquisto della stampante, documentato dalla relativa fattura, o comunque ad € 300,00 (trecento/00), IVA inclusa.

**8.2** Le Parti concordano che, qualora il contributo riconosciuto da UBIS sia pari ad almeno il 70% del prezzo di acquisto della stampante, in caso di recesso o scioglimento, per qualsiasi causa, della Convenzione, il Rivenditore consegnerà ad UBIS, mediante invio tramite corriere espresso o a mano all'indirizzo di cui all'art 15, detta stampante. Rimane fermo il diritto di UniCredit e UBIS di sospendere qualsiasi pagamento ancora dovuto a favore del Rivenditore fino a quando la stampante non sarà ricevuta da UBIS.

## **9) Annullamento dei Biglietti venduti**

**9.1** Con riferimento alla normativa in vigore in materia di biglietteria elettronica, il Rivenditore è responsabile dell'operazione di annullo dei Biglietti (da effettuarsi esclusivamente nella giornata di emissione) e del regolare invio mensile dei biglietti annullati a UBIS c/o E-Masterit SRL - Via Divisione Folgore, 38 – 36100 Vicenza.

**9.2** Per ogni Biglietto annullato non ricevuto da UBIS ai sensi dell'art. 9.1 entro 60 giorni dalla vendita, al Rivenditore sarà addebitato sul Conto Corrente il controvalore facciale del Biglietto. Il Sistema di Biglietteria fornisce la rendicontazione del Biglietti annullati interrogabile per periodo.

**9.3** Nessuna commissione economica è dovuta al Rivenditore per la vendita dei Biglietti successivamente annullati.

## **10) Tracciabilità dei flussi finanziari**

**10.1** Il Sistema di Biglietteria prevede che siano inseriti in catalogo anche Eventi promossi da Organizzatori soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 136/2010 e successive modifiche.

**10.2** A tal fine le Parti, a pena di nullità assoluta della Convenzione, si impegnano:

- i. ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- ii. a dare immediata comunicazione alle stazioni appaltanti interessate della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- iii. ad inviare copia della Convenzione alle stazioni appaltanti interessate che ne facciano richiesta.

**10.3** Allo scopo di consentire una corretta gestione degli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 10.2 che precede, gli addebiti dei Biglietti emessi per Eventi soggetti a tali obblighi, saranno tenuti distinti dagli addebiti dei Biglietti emessi per gli altri Organizzatori e saranno tracciati mediante l'inserimento nella causale del relativo Codice Identificativo Gara ("CIG") e/o Codice Unico di Progetto ("CUP").

**10.4** Gli obblighi di comunicazione stabiliti dalla Legge nr.136/2010 prevedono che il Rivenditore sia tenuto a comunicare all'Organizzatore di volta in volta interessato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché la dichiarazione con cui il Rivenditore da atto dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. A tal fine, UBIS provvederà ad inviare apposito modulo di comunicazione, riportante gli estremi del CIG assegnato all'Organizzatore di volta in volta interessato, che dovrà essere compilato a cura del Rivenditore e inviato all'Organizzatore per il tramite di UniCredit e/o UBIS a cui il Rivenditore, salvo che non vi provveda direttamente, avrà conferito apposito mandato.

## **11) Esonero da responsabilità**

**11.1** Salvo il caso di dolo o colpa grave, UniCredit e UBIS non assumono alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, perdite, pregiudizi e spese derivanti dall'utilizzo o dal mancato

utilizzo del Servizio di Biglietteria, nonché per disservizi, interruzioni, ritardi o errori dovuti alla rete elettrica o internet o dipendente da qualunque atto o fatto di terzi che non sia sotto il controllo delle Parti o ad esse imputabile.

**11.2** UniCredit e UBIS non sono responsabili per nessuna pretesa, danno, indennizzo, perdita o spesa derivante dalla cancellazione, posticipazione o cambiamento degli Eventi.

## **12) Ritiro, modificazione, sospensione o interruzione del servizio**

UniCredit e UBIS si riservano il diritto di modificare, sospendere o interrompere qualsiasi funzione o servizio per ragioni tecniche e/o organizzative anche legate ad esigenze degli Organizzatori, dando, ove possibile, congruo preavviso.

## **13) Durata della Convenzione e Diritto di Recesso**

**13.1** La durata della presente Convenzione è a tempo indeterminato.

**13.2** Ciascuna Parte, in ogni momento, potrà recedere dalla Convenzione, previa comunicazione scritta alle altre Parti con preavviso di almeno 1 (uno) mese, senza che ciò comporti, a carico della Parte che esercita il recesso e a favore delle altre Parti, alcun risarcimento o penale.

**13.3** Nel caso di recesso o scioglimento del contratto per qualsiasi altra causa, rimangono comunque fermi tra le Parti gli obblighi di pagamento relativi ai Biglietti venduti, ai Biglietti eventualmente annullati, eventuali commissioni economiche, e quanto previsto dall'art. 8.

## **14) Clausola Risolutiva Espresa**

**14.1** UniCredit e UBIS potranno, anche in via disgiunta, mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo lettera raccomandata a.r., risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e salvo il risarcimento dei danni, la presente Convenzione, nei casi di mancato puntuale adempimento, totale o parziale, degli obblighi assunti dal Rivenditore in relazione a quanto previsto dai seguenti articoli:

- articolo 3.2, sub iv): vendita dei Biglietti ad un prezzo diverso da quello risultante dal Sistema di Biglietteria;
- articolo 4: insufficiente disponibilità sul Conto Corrente;
- articolo 9: mancato invio dei Biglietti annullati;
- articolo 5: revoca, anche mediante semplice richiesta di chiusura del rapporto di Conto corrente, dell'autorizzazione a UniCredit;
- articolo 18: Impegni del Rivenditore in materia di D. Lgs. 231/01.

**14.2** La validità della Convenzione è subordinata al possesso ed al mantenimento da parte di ciascuna Parte dei requisiti previsti dalla normativa antimafia in vigore. In tal senso la Convenzione è ritenuta valida esclusivamente nel caso della non sussistenza, a carico di ciascuna Parte, di cause interdittive di cui alla legge n. 575 del 1965 e del D.lgs. n. 490 del 1994, in conformità a quanto richiesto dal D.P.R. n. 252 del 1998. In caso di mancanza o perdita dei suddetti requisiti, le altre Parti avranno il diritto di risolvere la Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

## **15) Comunicazioni tra le Parti**

Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto – per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – ai seguenti indirizzi:

UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.

[●] - [●], Via [●]

Tel.: [●]

Fax: [●]  
Email: [●SOLO EMAIL CENTRALIZZATE]

Rivenditore \_\_\_\_\_  
c/a Sig. [●]  
[●] - [●], Via [●]  
Tel.: [●]  
Fax: [●]  
Email: [●]

UniCredit S.p.A.  
[●] - [●], Via [●]  
Tel.: [●]  
Fax: [●]  
Email: [●SOLO EMAIL CENTRALIZZATE]

Le Parti potranno reciprocamente comunicare, con preavviso di 10 giorni lavorativi, in forma scritta l'una all'altra, ogni variazione degli indirizzi e dei recapiti indicati nella presente Convenzione.

#### **16) Eventuali accordi precedenti tra le Parti**

La presente Convenzione contiene l'intera disciplina del rapporto in essere tra le Parti in relazione a quanto ivi contemplato e supera ogni altro precedente accordo, scritto o orale, intervenuto tra le Parti e, alla entrata in vigore del presente accordo, eventualmente in essere.

#### **17) Modifiche contrattuali**

Qualsiasi modificazione od integrazione della presente Convenzione richiede la forma scritta a pena di nullità.

#### **18) Impegni del Rivenditore in materia di D. Lgs. 231/01**

Il Rivenditore dichiara di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni" di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e, pertanto, ai fini degli adempimenti derivanti dalla presente Convenzione, si impegna - per sé e per i suoi dipendenti/collaboratori in genere - ad operare in assoluta conformità a principi di trasparenza, correttezza e probità, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato. Il Rivenditore prende atto dell'adozione, da parte di UBIS, di un proprio Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire le fattispecie di reato di cui al predetto Decreto, disponibile nella sua parte generale sul sito: <https://www.unicreditgroup.eu/it/governance/system-policies/documents/unicredit-business-integrated-solutions-policies---documents.html> che il Rivenditore dichiara di aver attentamente visionato e di impegnarsi ad osservare e rispettare. Il Rivenditore si impegna, altresì, a far osservare e rispettare, dai propri dipendenti/collaboratori in genere e per quanto ad essi applicabili, le norme, le regole, le procedure ed i principi contenuti nel predetto documento. L'adozione da parte dei dipendenti/collaboratori del Rivenditore di comportamenti in violazione delle predette disposizioni e, comunque, non improntati ai principi di trasparenza, correttezza e probità, darà diritto ad UBIS di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto della stessa di chiedere il risarcimento del danno qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico di UBIS medesima. Il Rivenditore, laddove sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.lgs.231/01, dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzate alla prevenzione degli illeciti penali comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti, ai sensi del citato Decreto, avendo adottato procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati. Il Rivenditore, qualora dovesse ricevere - direttamente od indirettamente - da un dipendente o rappresentante di UBIS una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello di Organizzazione e di Gestione di cui ante, ovvero integrare una fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/01 s.m.i., è tenuto a darne immediata notizia ad UBIS

stessa, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: odc231.ubis@unicredit.eu, ovvero tramite altro mezzo, indirizzandola all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, Via Livio Cambi, 5 – 20151 Milano.

**19) Clausola finale**

Le Parti sono e rimangono contraenti indipendenti. Nessuna disposizione della Convenzione potrà essere interpretata nel senso di creare tra le Parti una joint venture, associazione in partecipazione, consorzio, associazione, società, rapporto di agenzia, e/o altre figure negoziali affini.

**20) Legge Applicabile e Foro Competente**

**20.1** La presente Convenzione è retta dalla legge italiana.

**20.2** Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione saranno di esclusiva competenza del Tribunale di Milano.

\_\_\_\_\_

IL RIVENDITORE

**UniCredit Business Integrated Solutions  
S.C.p.A.**

-----

(timbro e firma)

-----

**UniCredit S.p.A.**

-----

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Rivenditore approva specificamente le seguenti condizioni di contratto:

- Art. 4 - Rapporti economico-contabili;
- Art. 5 - Mandato irrevocabile a UniCredit;
- Art. 7 - Limite di vendita;
- Art. 9 - Annullamento dei Biglietti venduti;
- Art. 11 - Esonero da Responsabilità;
- Art. 12 - Ritiro, Modificazione, Sospensione o Interruzione del servizio;
- Art. 13 - Durata della Convenzione e Diritto di Recesso;
- Art. 14 - Clausola risolutiva espressa;
- Art. 18 - Impegni del Rivenditore in materia di D. Lgs. 231/01;
- Art. 20 - Legge Applicabile e Foro Competente.

\_\_\_\_\_

IL RIVENDITORE

-----

(timbro e firma)